

COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA

COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE)

Prot.n. 0019411 del 03-12-2021

AOO: CPRFEAOO Cat 4 Clas. 1 Cod. IPA (g) 08

INT: UOR3-RAG Fatt.

PARERI



ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 239 - 1° COMMA LETT. B) - D.LGS. N. 267/00,

VERBALE N. 31/2021

Proposta di Deliberazione
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO "Approvazione della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Poggio Renatico al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come integrato dal D.lgs. n. 100/2017".

Il sottoscritto Dott. Stefano Bigi, in qualità di Organo di Revisione economico-finanziario del Comune di Poggio Renatico, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 13/10/2020, esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e relativi allegati, pervenutami per l'esame il giorno 1/12/2021 che sarà approvata dal Consiglio Comunale entro il 31/12/2021;

RICHIAMATO l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i. , il quale prevede :

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1, lettera b.3) , che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *"espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori"*;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il regolamento di comunale di contabilità;

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato dalle modifiche apportate dal D.Lgs n. 100 del 16/06/2017, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ed in particolare quanto disposto dagli artt. 4, 5, 20 in materia di requisiti delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni;

VISTA la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente alla data del 23/09/2016 dal comune di Poggio Renatico, approvata con DCC n. 44 del 26/09/2017 in attuazione dell'art. 24 del T.U.S.P., la quale ha evidenziato che dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura tecnica non sussistevano i presupposti previsti dalla normativa per la cessione/alienazione obbligatoria di alcuna delle partecipazioni comunali, e che le ragioni del mantenimento delle stesse derivavano dalla volontà discrezionale dell'amministrazione comunale esplicitata negli allegati A) della citata deliberazione alla quale si rimanda per ulteriori dettagli.

RICORDATO che in occasione dell'approvazione del succitato atto l'organo di revisione in carica aveva provveduto a rilasciare il competente parere favorevole con apposito verbale n. 15 del 20/09/2017;

L'adempimento prevedeva inoltre che:

- 1) l'esito della ricognizione venisse comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, esito debitamente effettuato dall'ente in data 19/10/2017;
- 2) la trasmissione della deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Emilia-Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016, debitamente effettuata in data 16/10/2017 con nota trasmessa via PEC prot. num.16154

CONSIDERATO che, dato l'esito della revisione straordinaria, condotta ai sensi dell'art. 24 del TUSP, per quanto riguardava le partecipazioni detenute dal comune di Poggio Renatico, alla data del 23/09/2016, decretante il mantenimento di tutte le partecipazioni oggetto di analisi non sussisteva la necessità in capo al Comune di Poggio Renatico di compiere ulteriori attività in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria succitato;

VISTO inoltre l'art. 20 del T.U.S.P che ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente, con provvedimento motivato, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

CONSIDERATO che in base a quanto disposto all'art. 26, comma 11 del medesimo T.U.S.P. la prima annualità in cui occorre procedere alla suddetta analisi era l'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017;

RICHIAMATE:

- la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente alla data del 31/12/2017 dal comune di Poggio Renatico, approvata con DCC n. 54 del 20/12/2018 in attuazione dell'art. 20 del T.U.S.P.;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente alla data del 31/12/2018 dal comune di Poggio Renatico, approvata con DCC n. 79 del 17/12/2019 in attuazione dell'art. 20 del T.U.S.P.;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente alla data del 31/12/2019 dal comune di Poggio Renatico, approvata con DCC n. 49 del 22/12/2020 in attuazione dell'art. 20 del T.U.S.P.;

che hanno confermato tutte la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione approvando, nel contempo, le motivazioni discrezionali che giustificavano il mantenimento delle partecipazioni;

DATO ATTO che in relazione alle proposte delle deliberazioni sopra richiamate l'organo di revisione in carica in quel momento, aveva espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1 dell'art. 20 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche rilevino la presenza di:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; il suddetto limite, 26 comma 12-quinquies del TU, per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) è stato ridotto a 500.000 Euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO atto che come previsto dal:

- comma 2 dell'art. 4 del T.U.S.P, fermo restando quanto indicato dal comma 1, il Comune può direttamente o indirettamente costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

VISTE inoltre le ulteriori fattispecie ammesse di partecipazioni societarie da parte del Comune e le ulteriori disposizioni contenute nei commi 4 e seguenti dell'art. 4 previste nei commi del T.U.S.P tra le quali si sancisce che *"E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione*



dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.” (GAL);

DATO ATTO che il testo sviluppato nella proposta di deliberazione in esame effettua una puntuale e corretta ricognizione dell'impianto normativo contenuto nel D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato dalle modifiche apportate dal D.Lgs n. 100 del 16/06/2017, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ed in particolare per quanto disposto dagli artt. 4, 5, 20, 26 in materia di requisiti delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni;

DATO ATTO che l'analisi qui di seguito condotta dagli uffici competenti, ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del T.U.S.P., circa la riconducibilità delle attività societarie rispetto alle condizioni di cui all'art. 4 del T.U.S.P. e la verifica del rispetto delle ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P. è stata svolta tenendo altresì conto le linee guida fornite dal MEF - Dipartimento del Tesoro che offrono un documento di supporto alle amministrazioni interessate sia per la redazione del provvedimento, richiesto ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del TUSP, che per gli ulteriori adempimenti, in capo alle amministrazioni, stabiliti dall'art. 17 del D.L. 90/2014 in tema di rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei Conti, la cui acquisizione dei dati avverrà sempre attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale Tesoro - <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

VISTO che i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 20, anche qualora attestanti l'assenza di partecipazioni o la decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, devono essere comunicati anche alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

PRESO ATTO che l'Allegato "A" alla bozza di delibera contiene l'esame ricognitivo, svolto dagli uffici competenti, di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Poggio Renatico alla data del 31/12/2020, con specifico riferimento ai requisiti previsti dagli artt. 4,5 e 20 sopra richiamati, riepilogati in schede di analisi distinte per ogni società in esame;

VERIFICATO che in base alla succitata analisi condotta, dagli uffici competenti, di natura esclusivamente tecnica :

A) non sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria di nessuna delle seguente partecipazioni comunali dirette ed indirette in essere al 31/12/2020:

- ACOSEA IMPIANTI srl
- LEPIDA Spa
- SIPRO Spa
- CMV Servizi srl
- CLARA SPA
- HERA spa
- DELTA 2000 Soc. consortile a.r.l., posseduta indirettamente per il tramite di SIPRO Spa.

dando atto che le motivazioni al mantenimento sono esclusivamente di natura discrezionale dell'amministrazione comunale;

B) sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante liquidazione



delle seguenti partecipazioni dirette in essere al 31/12/2020:

- CMV Energia & Impianti srl

dettate dalla impossibilità del mantenimento della società CMV Energia & Impianti secondo quanto indicato nell'Allegato A) alla proposta di deliberazione in esame per mancato rispetto del requisito previsto dall'art. 20 comma 1 lett b) del TUSP;

PRESO ATTO che la razionalizzazione tramite messa in liquidazione della Società CMV Energia & Impianti, previa cessione del ramo d'azienda alla soc. CMV Servizi srl. , non esclude, che un nuovo approfondimento alla luce degli ultimi sviluppi relativi all'accordo con Area Spa in ordine alla realizzazione del Biodigestore ed il ricavato della avvenuta cessione del progetto, possa indurre la compagine societaria ad optare per una operazione di Fusione con CMV Servizi Srl. ;

RITENUTO che la ricognizione effettuata e gli esiti contenuti nell'Allegato "A" siano rispettosi del quadro normativo generale e siano condivisibili da parte del presente Organo di Revisione in virtù della normativa vigente in materia, anche in ordine alle motivazioni che orientano le scelte circa le modalità di gestione dei servizi, nonché della necessità di adottare una operazione di razionalizzazione con riguardo alla società CMV Energia & Impianti srl;

DATO ATTO CHE in conseguenza dell'adozione della proposta in oggetto da parte del Consiglio Comunale, poiché l'analisi periodica delle società partecipate al 31/12/2020 evidenzia la necessità di porre in essere un piano di razionalizzazione da realizzarsi mediante messa in liquidazione della società CMV Energia & Impianti srl, o eventuale fusione con la società CMV Servizi srl, sarà necessario che l'ente approvi entro il 31/12/2022, la relazione sull'attuazione del piano stesso prevista dall'art.20, comma 4 del TUSP;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi previsti dall'art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione e dell'articolo 147 bis, comma 1, del medesimo d.lgs 267/2000, in ordine all'attestazione della regolarità e la correttezza amministrativa;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito all'adozione della proposta di delibera avente ad oggetto "*Approvazione della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Poggio Renatico al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come integrato dal D.lgs. n. 100/2017*" e relativi allegati, invitando l'Ente e gli uffici a dar corso agli ulteriori adempimenti previsti dall'ordinamento.

RACCOMANDA

L'ente di informare prontamente il sottoscritto in merito alle operazioni di razionalizzazione della società CMV Energia & Impianti da effettuarsi entro il 31/12/2022, nonché di eventuali comunicazioni o provvedimenti adottati dalla competente sezione della Corte dei Conti conseguenti all'adozione della presente proposta di deliberazione.

Li, 2/12/2021

Il Revisore

dott. Stefano Bigi



